

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese" e una quota fissa degli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento (interessi di pre-ammortamento), entrambe calcolate al TAN indicato nel box "Costi del credito" (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di preammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale	Durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolte al momento del decesso e imputabili al Cedente. No

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01.

Modulo C0002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluta; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna in caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	


CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; codice meccanografico: 31060
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta a Futuro, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it; d) mediante fax al numero 02.48244797. <p>Se Futuro ha già erogato, il Cliente dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; b) l'imposta di bollo applicata al contratto; c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01



COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie, ivi incluse quelle rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Cedente

ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'INCARICATO

Il Sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 come successivamente modificato e integrato, di avere assolto direttamente agli obblighi di identificazione della clientela. A tal fine dichiara che i dati identificativi del sottoscritto, contenuti in questa richiesta, sono stati verificati alla presenza dei medesimi, mediante l'esame di documenti validi, esibiti in originale, tra quelli previsti dalla normativa vigente richiamata e che le firme riportate sulla presente richiesta, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente ed in presenza del cliente.

● Incaticato

Località _____

Data _____

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il sottoscritto consente, altresì, espressamente:

- che i propri dati personali particolari, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a)
- che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;

● Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di soggetti terzi), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91-00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accordo dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del fascicolo contrattuale e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

La Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 02338592013, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 120 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obblighi del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di credito da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del fascicolo contrattuale.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

a) rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;

b) comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese".

Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento sono distribuiti in quote fisse, compresi nell'importo di ciascuna rata, e calcolati al tasso indicato in questo contratto (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di pre-ammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).

Il Cedente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

E tuttavia facoltà del Cedente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente richiesta, presentare alla Cessionaria una polizza assicurativa a propria scelta, dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

Tale polizza dovrà essere preventivamente vagliata dalla Cessionaria (ad es. per ciò che riguarda le carenze, franchigie, limitazioni e/o esclusioni di indennizzo, obblighi a carico del beneficiario a "salvaguardia del credito"), la quale ne dovrà risultare beneficiaria in virtù di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolute al momento del decesso e imputabili al Cedente.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
 - le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 325 ter del D.Lgs. 199/3).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it;
 - mediante fax al numero 02.48244792.
- Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:
- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
 - l'imposta di bollo applicata al contratto;
 - la somma degli interessi maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e degli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;

- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto,

il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
 - gli interessi e gli altri oneri maturati;
 - le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - il debito residuo;
 - le modalità di rimborso del debito residuo
- il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Futuro provvederà a decurtare dall'ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi). Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento contrattualmente pattuito resteranno integralmente a carico del cliente sia nel caso di rimborso anticipato totale che parziale laddove l'estinzione anticipata (totale o parziale) sia eseguita decorso il periodo di pre-ammortamento.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) eseguita durante il periodo di pre-ammortamento, resteranno a carico del Cliente gli interessi del (dei) mese(i) di pre-ammortamento calcolati con riferimento alla data del conteggio.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;

c) conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutigli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;

d) conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;

e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;

f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;

g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento. Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie.

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessazione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione mensile del Cedente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
 - e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
 - g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@pec.futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it;

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperimentare un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dal contratto o dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza, anche, a titolo esemplificativo, ai fini del preavviso di imminente segnalazione, nelle banche dati, delle informazioni relative al ritardo nei pagamenti (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, contatto telefonico registrato o altri servizi di messaggistica), ovvero reso disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet (home banking o analogo servizio).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) il proprio indirizzo;
- c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del T.U.B. Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di anticiclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

CODICE CIVILE: il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

CODICE DEL CONSUMO: il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è rivolto il Cedente per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- iii) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, non producendo effetti sull'intera durata del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;
- ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA: provvedimento della Banca d'Italia del 20 luglio 2009 e successive modifiche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale che decorre dalla stipula, termina con la scadenza dell'ultima rata del periodo di ammortamento ed è inclusivo dell'eventuale periodo di pre - ammortamento.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge sostenuta da Futuro interamente all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORÀ: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa percentuale chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPs (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI AMMORTAMENTO: periodo temporale, di durata variabile, durante il quale è previsto il rimborso delle rate mensili stabilite contrattualmente, comprensive di interessi e quota capitale. Ha inizio 30 giorni prima della scadenza della prima rata e termina alla scadenza dell'ultima rata.

PERIODO DI PRE - AMMORTAMENTO: eventuale periodo temporale, di durata variabile, che precede il periodo di ammortamento e che può prevedere il maturare di soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (Istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro, all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento, per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione.

TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese" e una quota fissa degli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento (interessi di pre-ammortamento), entrambe calcolate al TAN indicato nel box "Costi del credito" (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di preammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale	Durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolte al momento del decesso e imputabili al Cedente. No

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01.

Modulo C0002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluta; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna in caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01.

COPIA DONATA

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore

Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; codice meccanografico: 31060
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma

b) Contratto di credito

Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta a Futuro, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it; d) mediante fax al numero 02.48244797. <p>Se Futuro ha già erogato, il Cliente dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; b) l'imposta di bollo applicata al contratto; c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.
---	--

Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
--	---

Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
---------------	--

c) Reclami e ricorsi

Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>
--	---

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01



COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie, ivi incluse quelle rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Cedente

ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'INCARICATO

Il Sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 come successivamente modificato e integrato, di avere assolto direttamente agli obblighi di identificazione della clientela. A tal fine dichiara che i dati identificativi del sottoscritto, contenuti in questa richiesta, sono stati verificati alla presenza dei medesimi, mediante l'esame di documenti validi, esibiti in originale, tra quelli previsti dalla normativa vigente richiamata e che le firme riportate sulla presente richiesta, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente ed in presenza del cliente.

● Incaticato

Località _____

Data _____

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il sottoscritto consente, altresì, espressamente:

- che i propri dati personali particolari, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a)
- che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;

● Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di soggetti terzi), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91-00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accordo dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del fascicolo contrattuale e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

La Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 02338592013, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 120 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obblighi del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di credito da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del fascicolo contrattuale.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese".

Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento sono distribuiti in quote fisse, compresi nell'importo di ciascuna rata, e calcolati al tasso indicato in questo contratto (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di pre-ammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).

Il Cedente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

E tuttavia facoltà del Cedente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente richiesta, presentare alla Cessionaria una polizza assicurativa a propria scelta, dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

Tale polizza dovrà essere preventivamente vagliata dalla Cessionaria (ad es. per ciò che riguarda le carenze, franchigie, limitazioni e/o esclusioni di indennizzo, obblighi a carico del beneficiario a "salvaguardia del credito"), la quale ne dovrà risultare beneficiaria in virtù di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolute al momento del decesso e imputabili al Cedente.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
 - le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli le somme sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 325 ter del D.Lgs. 1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it;
 - mediante fax al numero 02.48244792.
- Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:
- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
 - l'imposta di bollo applicata al contratto;
 - la somma degli interessi maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e degli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;

- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto,
- il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
 - gli interessi e gli altri oneri maturati;
 - le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - il debito residuo;
 - le modalità di rimborso del debito residuo
- il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Futuro provvederà a decurtare dall'ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi). Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento contrattualmente pattuito resteranno integralmente a carico del cliente sia nel caso di rimborso anticipato totale che parziale laddove l'estinzione anticipata (totale o parziale) sia eseguita decorso il periodo di pre-ammortamento.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) eseguita durante il periodo di pre-ammortamento, resteranno a carico del Cliente gli interessi del (dei) mese(i) di pre-ammortamento calcolati con riferimento alla data del conteggio.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce il mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovuti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;

Il Cedente, per la destinazione del TFR, si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;

esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;

dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/467596 del 09/02/196 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
 - e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
 - g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;
e-mail: reclami@pec.futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it;

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperimentare un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dal contratto o dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza, anche, a titolo esemplificativo, ai fini del preavviso di imminente segnalazione, nelle banche dati, delle informazioni relative al ritardo nei pagamenti (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, contatto telefonico registrato o altri servizi di messaggistica), ovvero reso disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet (home banking o analogo servizio).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) il proprio indirizzo;
- c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del T.U.B. Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestato (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di anticiclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

CODICE CIVILE: il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

CODICE DEL CONSUMO: il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è rivolto il Cedente per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- iii) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, non producendo effetti sull'intera durata del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestato (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;
- ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA: provvedimento della Banca d'Italia del 20 luglio 2009 e successive modifiche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale che decorre dalla stipula, termina con la scadenza dell'ultima rata del periodo di ammortamento ed è inclusivo dell'eventuale periodo di pre - ammortamento.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge sostenuta da Futuro interamente all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORÀ: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa percentuale chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPs (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI AMMORTAMENTO: periodo temporale, di durata variabile, durante il quale è previsto il rimborso delle rate mensili stabilite contrattualmente, comprensive di interessi e quota capitale. Ha inizio 30 giorni prima della scadenza della prima rata e termina alla scadenza dell'ultima rata.

PERIODO DI PRE - AMMORTAMENTO: eventuale periodo temporale, di durata variabile, che precede il periodo di ammortamento e che può prevedere il maturare di soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (Istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro, all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento, per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione.

TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di essere da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese" e una quota fissa degli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento (interessi di pre-ammortamento), entrambe calcolate al TAN indicato nel box "Costi del credito" (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di preammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale	Durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolte al momento del decesso e imputabili al Cedente. No

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01.

Modulo C0002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluta; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna in caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; codice meccanografico: 31060
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta a Futuro, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it; d) mediante fax al numero 02.48244797. <p>Se Futuro ha già erogato, il Cliente dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; b) l'imposta di bollo applicata al contratto; c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01



COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie, ivi incluse quelle rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Cedente

ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'INCARICATO

Il Sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 come successivamente modificato e integrato, di avere assolto direttamente agli obblighi di identificazione della clientela. A tal fine dichiara che i dati identificativi del sottoscritto, contenuti in questa richiesta, sono stati verificati alla presenza dei medesimi, mediante l'esame di documenti validi, esibiti in originale, tra quelli previsti dalla normativa vigente richiamata e che le firme riportate sulla presente richiesta, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente ed in presenza del cliente.

● Incaticato

Località _____

Data _____

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il sottoscritto consente, altresì, espressamente:

- che i propri dati personali particolari, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a)
- che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;

● Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di soggetti terzi), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91-00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accordo dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del fascicolo contrattuale e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

La Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 02338592013, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 120 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obblighi del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di credito da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del fascicolo contrattuale.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento sono distribuiti in quote fisse, compresi nell'importo di ciascuna rata, e calcolati al tasso indicato in questo contratto (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di pre-ammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).

Il Cedente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

E tuttavia facoltà del Cedente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente richiesta, presentare alla Cessionaria una polizza assicurativa a propria scelta, dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

Tale polizza dovrà essere preventivamente vagliata dalla Cessionaria (ad es. per ciò che riguarda le carenze, franchigie, limitazioni e/o esclusioni di indennizzo, obblighi a carico del beneficiario a "salvaguardia del credito"), la quale ne dovrà risultare beneficiaria in virtù di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolute al momento del decesso e imputabili al Cedente.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
 - le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 325 ter del D.Lgs. 199/3).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it;
 - mediante fax al numero 02.48244797.
- Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:
- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
 - l'imposta di bollo applicata al contratto;
 - la somma degli interessi maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e degli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;

- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto,
- il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
 - gli interessi e gli altri oneri maturati;
 - le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - il debito residuo;
 - le modalità di rimborso del debito residuo
- il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Futuro provvederà a decurtare dall'ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi). Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento contrattualmente pattuito resteranno integralmente a carico del cliente sia nel caso di rimborso anticipato totale che parziale laddove l'estinzione anticipata (totale o parziale) sia eseguita decorso il periodo di pre-ammortamento.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) eseguita durante il periodo di pre-ammortamento, resteranno a carico del Cliente gli interessi del (dei) mese/i di pre-ammortamento calcolati con riferimento alla data del conteggio.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce il mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;

Il Cedente, per la destinazione del TFR, si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;

esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;

dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle trattenute mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie.

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessazione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione mensile del Cedente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- d) il capitale residuo;
 - e) a titolo di penale, il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - f) gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
 - g) gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@pec.futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it;

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperimentare un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dal contratto o dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza, anche, a titolo esemplificativo, ai fini del preavviso di imminente segnalazione, nelle banche dati, delle informazioni relative al ritardo nei pagamenti (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, contatto telefonico registrato o altri servizi di messaggistica), ovvero reso disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet (home banking o analogo servizio).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- a) i propri dati anagrafici;
- b) il proprio indirizzo;
- c) un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del T.U.B. Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di anticiclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

CODICE CIVILE: il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

CODICE DEL CONSUMO: il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è rivolto il Cedente per:

- i) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- ii) concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- iii) assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, non producendo effetti sull'intera durata del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- i) quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;
- ii) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- iii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA: provvedimento della Banca d'Italia del 20 luglio 2009 e successive modifiche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale che decorre dalla stipula, termina con la scadenza dell'ultima rata del periodo di ammortamento ed è inclusivo dell'eventuale periodo di pre-ammortamento.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge sostenuta da Futuro interamente all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORÀ: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa percentuale chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPs (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI AMMORTAMENTO: periodo temporale, di durata variabile, durante il quale è previsto il rimborso delle rate mensili stabilite contrattualmente, comprensive di interessi e quota capitale. Ha inizio 30 giorni prima della scadenza della prima rata e termina alla scadenza dell'ultima rata.

PERIODO DI PRE-AMMORTAMENTO: eventuale periodo temporale, di durata variabile, che precede il periodo di ammortamento e che può prevedere il maturare di soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (Istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro, all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento, per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione.

TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese" e una quota fissa degli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento (interessi di pre-ammortamento), entrambe calcolate al TAN indicato nel box "Costi del credito" (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di preammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale	Durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolte al momento del decesso e imputabili al Cedente. No

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01.

Modulo C0002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluta; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna in caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01.

COPIA DONNE PRENDA

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; codice meccanografico: 31060
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta a Futuro, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <p>a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;</p> <p>c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it;</p> <p>d) mediante fax al numero 02.48244797.</p> <p>Se Futuro ha già erogato, il Cliente dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <p>a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;</p> <p>b) l'imposta di bollo applicata al contratto;</p> <p>c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.</p>
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01.



COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

● Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

● Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie, ivi incluse quelle rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

● Firma del Cedente

ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'INCARICATO

Il Sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 come successivamente modificato e integrato, di avere assolto direttamente agli obblighi di identificazione della clientela. A tal fine dichiara che i dati identificativi del sottoscritto, contenuti in questa richiesta, sono stati verificati alla presenza dei medesimi, mediante l'esame di documenti validi, esibiti in originale, tra quelli previsti dalla normativa vigente richiamata e che le firme riportate sulla presente richiesta, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente ed in presenza del cliente.

● Incaricato

Località _____

Data _____

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il sottoscritto consente, altresì, espressamente:

- che i propri dati personali particolari, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a)
- che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;

● Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di soggetti terzi), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è prescritto dalle disposizioni di vigilanza.

● Firma del Cliente

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91-00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accordo dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del fascicolo contrattuale e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

La Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 02338592013, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 120 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obblighi del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di credito da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del fascicolo contrattuale.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.

Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

a) rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;

b) comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria.

Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese".

Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento sono distribuiti in quote fisse, compresi nell'importo di ciascuna rata, e calcolati al tasso indicato in questo contratto (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di pre-ammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).

Il Cedente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

E tuttavia facoltà del Cedente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente richiesta, presentare alla Cessionaria una polizza assicurativa a propria scelta, dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

Tale polizza dovrà essere preventivamente vagliata dalla Cessionaria (ad es. per ciò che riguarda le carenze, franchigie, limitazioni e/o esclusioni di indennizzo, obblighi a carico del beneficiario a "salvaguardia del credito"), la quale ne dovrà risultare beneficiaria in virtù di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolute al momento del decesso e imputabili al Cedente.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
 - le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovuti gli oneri sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 325 ter del D.Lgs. 1993).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it;
 - mediante fax al numero 02.48244797.
- Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:
- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
 - l'imposta di bollo applicata al contratto;
 - la somma degli interessi maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e degli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;

- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
- il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto,

il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
 - gli interessi e gli altri oneri maturati;
 - le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - il debito residuo;
 - le modalità di rimborso del debito residuo
- il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Futuro provvederà a decurtare dall'ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi). Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento contrattualmente pattuito resteranno integralmente a carico del cliente sia nel caso di rimborso anticipato totale che parziale laddove l'estinzione anticipata (totale o parziale) sia eseguita decorso il periodo di pre-ammortamento.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) eseguita durante il periodo di pre-ammortamento, resteranno a carico del Cliente gli interessi del (dei) mese(i) di pre-ammortamento calcolati con riferimento alla data del conteggio.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovuti per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;

c) conferisce mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovuti a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;

d) conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;

e) si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;

f) esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;

g) dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle tratte mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie.

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessazione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le tratte sulla retribuzione/pensione mensile del Cedente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il capitale residuo;
 - a titolo di penale, il compenso previsto nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
 - gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;

e-mail: reclami@pec.futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it;

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dal contratto o dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza, anche, a titolo esemplificativo, ai fini del preavviso di imminente segnalazione, nelle banche dati, delle informazioni relative al ritardo nei pagamenti (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, contatto telefonico registrato o altri servizi di messaggistica), ovvero reso disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet (home banking o analogo servizio).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i propri dati anagrafici;
- il proprio indirizzo;
- un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del TUB, Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di anticiclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

CODICE CIVILE: il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

CODICE DEL CONSUMO: il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è rivolto il Cedente per:

- ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, non producendo effetti sull'intera durata del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notarili. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;
- in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA: provvedimento della Banca d'Italia del 20 luglio 2009 e successive modifiche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale che decorre dalla stipula, termina con la scadenza dell'ultima rata del periodo di ammortamento ed è inclusivo dell'eventuale periodo di pre - ammortamento.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge sostenuta da Futuro interamente all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPs (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI AMMORTAMENTO: periodo temporale, di durata variabile, durante il quale è previsto il rimborso delle rate mensili stabilite contrattualmente, comprensive di interessi e quota capitale. Ha inizio 30 giorni prima della scadenza della prima rata e termina alla scadenza dell'ultima rata.

PERIODO DI PRE - AMMORTAMENTO: eventuale periodo temporale, di durata variabile, che precede il periodo di ammortamento e che può prevedere il maturare di soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (Istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro, all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento, per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione.

TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

Imposta di Bollo assoluta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/4675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

1. IDENTITÀ E CONTATTI DEL FINANZIATORE/INTERMEDIARIO DEL CREDITO

Finanziatore Indirizzo Telefono/Fax/Email Sito web	Futuro S.p.A. Sede Legale via Caldera n. 21/D 20153 Milano Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; posta elettronica certificata: futuro@pec.futuro.it www.futuro.it
Intermediario del credito Indirizzo	

2. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito	Prestito Personale rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore.</i>	
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito.</i>	L'importo totale del credito sarà erogato al Cliente entro 60 giorni dalla data di rilascio del beneplacito da parte dell'ATC. Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti.
Durata del contratto di credito	
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	Trova applicazione l'art. 1194 cod. civ.. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: - l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento "alla francese" e una quota fissa degli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento (interessi di pre-ammortamento), entrambe calcolate al TAN indicato nel box "Costi del credito" (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di preammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo).
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i>	
I pagamenti effettuati dal consumatore non comportano l'ammortamento immediato del capitale	Durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento

3. COSTI DEL CREDITO

Tasso di interesse o (se applicabile) tassi di interesse diversi che si applicano al contratto di credito	
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</i>	Il TAEG è stato calcolato con riferimento all'anno civile, ipotizzando 12 mesi di durata uguale ed include, oltre agli interessi calcolati al TAN sopra indicato, le seguenti spese:
Per ottenere il credito o per ottenere alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere: • un'assicurazione che garantisca il credito e/o • un altro contratto per un servizio accessorio <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG.</i>	Si: secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolte al momento del decesso e imputabili al Cedente. No

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01.

Modulo C0002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	<ul style="list-style-type: none"> - Spese di produzione documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (art. 119 co. 4 T.U.B.): € 0,00; - Costo del posticipo del pagamento di una o più rate (accodamento): a carico del Cedente su ciascuna rata posticipata in base al TAN sopra indicato; - Spese di invio comunicazione periodica di trasparenza annuale: massimo € 0,56 in caso di invio cartaceo; gratis in caso di modalità di messa a disposizione elettronica.
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i>	<p>Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria: 15% dell'importo scaduto e non pagato, con un minimo di € 10,00 ed un massimo di € 90,00 per ciascuna rata insoluita; - per interventi legali: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Cessionaria; - per gli eventuali insoluti di titoli ed effetti: nella misura richiesta dal sistema bancario a Futuro; - interessi di mora: dovuti sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, pari al TAN applicato al contratto e comunque non superiori alla misura massima consentita dalla legge al momento della conclusione del contratto. <p>In caso di decadenza dal beneficio del termine sarà anche addebitata al Cliente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - penale dell'1% dell'importo da versare in un'unica soluzione. <p>Il tasso degli interessi di mora può essere modificato in presenza delle seguenti condizioni: nessuna in caso di ritardato o mancato pagamento di una o più rate, Futuro potrà provvedere a segnalare la posizione debitoria del Cliente presso banche dati pubbliche e/o private.</p>
Condizioni in presenza delle quali tutti i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	<p>Nell'osservanza della normativa vigente, in caso di giustificato motivo, la Cessionaria potrà comunicare al Cliente per iscritto la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche del contratto, con preavviso di due mesi.</p> <p>La modifica non potrà riguardare in ogni caso i tassi di interesse.</p> <p>La modifica si intende approvata se il Cliente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.</p> <p>In caso di recesso, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.</p>

4. ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i>	Sì.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il finanziatore ha il diritto a un indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i>	Sì. In caso di rimborso anticipato, il Cliente ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Misura dell'indennizzo: - massimo 1% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno - massimo 0,5% dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del contratto è pari o inferiore ad un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Cliente avrebbe pagato per la vita residua del contratto. L'indennizzo non è dovuto in caso di: - rimborso anticipato effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito - rimborso anticipato effettuato in un periodo in cui il tasso applicato è variabile - rimborso anticipato corrispondente all'intero debito residuo, nonché pari o inferiore a € 10.000,00.
Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	


CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI IN CASO DI COMMERCIALIZZAZIONE A DISTANZA DI SERVIZI FINANZIARI

a) Finanziatore	
Iscrizione	Futuro S.p.A. - Albo Unico n. 2; codice meccanografico: 31060
Autorità di controllo	Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 - 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il Cliente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni. Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 125-ter del D.lgs. 385/1993). Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrà inviare comunicazione scritta a Futuro, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; b) mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. – Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; c) mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it; d) mediante fax al numero 02.48244797. <p>Se Futuro ha già erogato, il Cliente dovrà restituire a Futuro, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti; b) l'imposta di bollo applicata al contratto; c) la somma degli interessi giornalieri maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati nel contratto.
Legge applicabile al contratto di credito e/o foro competente	Al contratto, redatto in lingua italiana, si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Futuro e il Cliente con riferimento al contratto, il Foro territorialmente competente è quello del luogo di residenza o domicilio del Cliente.
Lingua	Le informazioni sul contratto saranno comunicate in lingua italiana.
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Il Cliente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Futuro un suo comportamento o omissione, ai seguenti recapiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; - fax: 02.48244794; - e-mail: reclami@futuro.it; - pec: reclami@pec.futuro.it. <p>Futuro dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.</p> <p>Il Cliente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.</p> <p>Il Cliente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o di Futuro, anche consultando il sito www.futuro.it.</p> <p>In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario. Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Il Cliente, in ogni caso, può anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal contratto e nel rispetto della relativa disciplina.</p>

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01



COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI RACCOLTA DATI

COPIA IDONEA PER LA STIPULA

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE RICHIESTA

Il Sottoscritto, presa visione delle Condizioni Generali riportate in questo contratto, che dichiara di accettare interamente e di promettere di rispettare, nel loro insieme e singolarmente, chiede a Futuro un prestito personale rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione/pensione mensile, per un importo e alle condizioni indicate in questo contratto. Il Sottoscritto, inoltre, dichiara e conferma, dopo attenta lettura, che tutti i dati riportati su questo contratto sono completi e veritieri.

Firma del Cedente

Il Sottoscritto approva espressamente (art. 1341, comma 2, del codice civile) gli articoli: 1 (Tipologia di credito e conclusione del contratto), 2 (Notifica del contratto e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale), 3 (Condizioni di utilizzo del credito e obbligazioni del Cedente), 4 (Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi), 8 (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali), 9 (diritto di recesso), 11 (Ritardo nei pagamenti), 12 (Cessazione del rapporto di lavoro/pensionamento - vincolo TFR/indennità di fine servizio), 13 (Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro), 14 (Riduzione della Retribuzione/Pensione), 16 (Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto), 17 (Cessione del contratto), 23 (Come comunicare con Futuro).

Firma del Cedente

Il Sottoscritto dichiara altresì:

- che gli è stato consegnato, prima della firma di questo contratto, il documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori", comprensivo dell'Allegato Informazioni Aggiuntive riportante, tra l'altro, il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) relativo al Tipo di contratto di credito e il Tasso Soglia previsti dalle disposizioni in materia di usura (Legge n. 108/1996);
- di aver ritirato copia di questo contratto interamente compilato in ogni sua parte e comprensivo del documento "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori".

Firma del Cedente

Il Cedente, consapevole di essere tenuto a fornire, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire a Futuro di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela e consapevole delle sanzioni penali che la legge stabilisce in caso di violazione di tali obblighi (artt. 22 e 55 D.Lgs. 231/2007 come successivamente modificato e integrato), dichiara: a) di essere l'intestatario del rapporto continuativo e delle operazioni ad esso connesse; b) di impegnarsi a comunicare a Futuro tutte le indicazioni necessarie, ivi incluse quelle rilevanti ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, ove presente, nonché ogni variazione delle informazioni fornite, prendendo atto che in mancanza di comunicazione, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali; c) di non essere persona esposta politicamente (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). In caso di titolare effettivo o di cliente persona esposta politicamente compilare l'apposito modulo allegato al presente contratto. (vedi Legenda per le definizioni di Cliente, Titolare Effettivo e Peps, rilevanti ai fini della normativa richiamata).

Firma del Cedente

ATTESTAZIONE DA PARTE DELL'INCARICATO

Il Sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, anche ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 21 Novembre 2007 come successivamente modificato e integrato, di avere assolto direttamente agli obblighi di identificazione della clientela. A tal fine dichiara che i dati identificativi del sottoscritto, contenuti in questa richiesta, sono stati verificati alla presenza dei medesimi, mediante l'esame di documenti validi, esibiti in originale, tra quelli previsti dalla normativa vigente richiamata e che le firme riportate sulla presente richiesta, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente ed in presenza del cliente.

Incaricato

Località _____

Data _____

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e del Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Il sottoscritto consente, altresì, espressamente:

- che i propri dati personali particolari, siano trattati da Futuro e comunicati a terzi (e da questi trattati), per le finalità ivi indicate alla lettera a)
- che Futuro acquisisca dalle società del Gruppo Mediobanca, che quindi potranno trasmettere, i dati relativi all'andamento dei rapporti eventualmente intercorrenti con queste ultime e li tratti per finalità strettamente connesse alla valutazione del merito creditizio della presente richiesta o per la valutazione di un nuovo rapporto;

Firma del Cliente

Preso atto dell'Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali:

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali, ivi inclusi i dati relativi all'andamento dei rapporti e i dati relativi all'esposizione, anche nei confronti delle Società del Gruppo Mediobanca, siano trattati da Futuro e da Società appartenenti al Gruppo Mediobanca (direttamente o per il tramite di soggetti terzi), per la finalità indicata alla lettera b) in relazione a prodotti e servizi propri e di terzi.

Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano trattati da Futuro, per la finalità di cui alla lettera d), ovvero per svolgere attività di profilazione consistenti nella individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo e nella definizione del profilo dell'interessato, in modo da migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché per effettuare, previo lo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, con i mezzi indicati nell'informativa.

Il Cliente consente non consente

che i propri dati personali siano comunicati a e trattati da Società terze per la finalità indicata alla lettera c) per prodotti o servizi da queste ultime offerti. Tale consenso comprende altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali mediante l'utilizzo di strumenti, anche informatici, per verificare la coerenza dei prodotti offerti, se ed entro gli stretti limiti in cui ciò è descritto dalle disposizioni di vigilanza.

Firma del Cliente

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Tipologia di credito e conclusione del contratto

Il Cliente (di seguito il "Cedente"), in qualità di consumatore, con la firma di questo modulo richiede a Futuro S.p.A. (di seguito "Cessionaria"), società soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia con sede in Via Nazionale, 91-00184 Roma, la concessione di un prestito personale (di seguito "Contratto" o "finanziamento") che intende rimborsare cedendo "pro-solvendo" il quinto della sua retribuzione/pensione, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

Il contratto si intende concluso con l'accettazione scritta della richiesta da parte della Cessionaria, comunque resa nota con l'accordo dell'importo richiesto. Il Cliente ha la facoltà di revocare la richiesta di finanziamento in qualsiasi momento e sino all'eventuale accettazione da parte di Futuro. Detta facoltà può essere esercitata dal Cliente, liberamente e senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare al Servizio Clienti (al seguente recapito: Servizio.Clienti@futuro.it). La concessione del finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Cessionaria dopo aver effettuato le proprie discrezionali valutazioni, anche in relazione al merito di credito del Cliente, e dopo aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato). Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica, Futuro non potrà instaurare il rapporto contrattuale ovvero eseguire operazioni o prestazioni professionali.

Articolo 2 - Notifica del fascicolo contrattuale e obbligazioni del datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale

La Cessionaria notificherà il fascicolo contrattuale al datore di lavoro/amministrazione/ente previdenziale (di seguito "ATC") dalla quale il Cedente dipende.

Dopo la notifica, l'ATC provvederà a prelevare mensilmente dalla retribuzione/pensione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie, a decorrere dal mese successivo alla notifica ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, alla Cessionaria presso: INTESA SANPAOLO, Via Langhirano, 1/A 43100 Parma: codice IBAN IT 61 H 03069 12711 02338592013, o a mezzo c/c postale: CODICE IBAN IT 53 X 07601 01600 000011527207, entrambi intestati alla Cessionaria e così sino all'estinzione integrale del finanziamento.

La Cessionaria rimborserà al Cedente eventuali somme corrisposte dall'ATC e/o dal Cedente, successivamente all'estinzione del finanziamento o in eccesso nel corso dell'ammortamento, entro 120 giorni dal loro incasso. Tali somme non produrranno interessi a beneficio del Cedente e dell'ATC.

Articolo 3 - Condizioni di utilizzo del credito e obblighi del Cedente

La Cessionaria erogherà al Cedente l'importo richiesto indicato nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie entro 60 giorni dalla data di rilascio del bene di credito da parte dell'ATC richiesto dalla Cessionaria a seguito della notifica del fascicolo contrattuale.

Dall'importo totale del credito verrà sottratto l'importo destinato ad estinguere altri debiti e/o prefinanziamenti. Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione costituiscono quietanza ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

Fermo restando l'obbligo dell'ATC previsto dall'articolo 2, il Cedente ha l'obbligo di:

- rimborsare alla Cessionaria l'importo totale dovuto, alle scadenze e con le modalità indicate in questo contratto nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie;
- comunicare per iscritto alla Cessionaria qualsiasi variazione dei dati forniti e indicati in questo contratto.

Articolo 4 - Pagamenti e modalità di calcolo degli interessi

Tutti i pagamenti devono essere eseguiti a favore della Cessionaria. Gli interessi corrispettivi sono calcolati mediante piano di ammortamento "alla francese". Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di preammortamento sono distribuiti in quote fisse, compresi nell'importo di ciascuna rata, e calcolati al tasso indicato in questo contratto (in caso di piano di ammortamento a più periodi, gli interessi di pre-ammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo). Il Cedente e l'ATC sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Cessionaria qualsiasi evento che determini un ritardo o un impedimento temporaneo nei pagamenti a favore di Futuro.

Articolo 5 - Coperture assicurative obbligatorie

Secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, il finanziamento deve prevedere l'assicurazione, di cui la Cessionaria sarà contraente e beneficiaria, sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento. La Cessionaria si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

E tuttavia facoltà del Cedente, entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente richiesta, presentare alla Cessionaria una polizza assicurativa a propria scelta, dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

Tale polizza dovrà essere preventivamente vagliata dalla Cessionaria (ad es. per ciò che riguarda le carenze, franchigie, limitazioni e/o esclusioni di indennizzo, obblighi a carico del beneficiario a "salvaguardia del credito"), la quale ne dovrà risultare beneficiaria in virtù di quanto previsto dall'art. 54 del D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180.

In caso di cessazione dell'erogazione della retribuzione al Cedente, causata dalla perdita definitiva dell'impiego, la Compagnia assicurativa, fermo restando quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14 e 15, dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione.

In caso di decesso del Cedente, la Compagnia assicurativa dovrà estinguere il finanziamento nel rispetto delle condizioni di assicurazione; in tal caso, Futuro potrà richiedere agli eredi il pagamento delle rate rimaste insolute al momento del decesso e imputabili al Cedente.

Ove non escluso dalla normativa, la Compagnia assicurativa resterà surrogata alla Cessionaria in ogni diritto ad essa spettante nei confronti del Cedente e della ATC.

Articolo 6 - Oneri e spese

Sono a carico del Cedente:

- le spese riportate in questo contratto alla voce "Costo totale del credito";
- le spese eventuali connesse allo svolgimento del rapporto contrattuale e indicate, nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto alla voce "Costi connessi";
- ogni importo dovuto per oneri fiscali relativi al contratto nella misura tempo per tempo determinata dalla normativa vigente.

Sono sempre gratuite:

- le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria, in esecuzione di disposizioni di legge, trasmesse con strumenti di comunicazione telematica;
 - le comunicazioni di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
- Il Cedente autorizza l'ATC a trattenere dagli emolumenti dovutigli le somme sostenute dalla Cessionaria per i titoli di cui sopra.

Articolo 7 - Tabella di ammortamento e copia del contratto

Il Cedente ha diritto di ricevere gratuitamente, su richiesta, in qualsiasi momento del rapporto, una tabella di ammortamento che indichi gli importi dovuti, le relative scadenze, le condizioni di pagamento, gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi.

Il Cedente ha diritto di ottenere in qualsiasi momento copia del contratto aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

Articolo 8 - Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

In caso di giustificato motivo e a fronte dell'approvazione di questa clausola da parte del Cedente, è possibile per la Cessionaria modificare le condizioni contrattuali inizialmente previste.

La modifica non può riguardare, in ogni caso, i tassi di interesse.

In caso di giustificato motivo, pertanto, la Cessionaria comunica al Cedente per iscritto la proposta di modifica unilaterale del contratto, con preavviso di due mesi.

La modifica si intende approvata se il Cedente non recede dal contratto entro la data prevista per l'applicazione della modifica.

In caso di recesso, il Cedente ha diritto all'applicazione delle condizioni contrattuali precedentemente applicate.

Articolo 9 - Diritto di recesso

Il Cedente ha diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto (art. 325 ter del D.Lgs. 199/3).

Per esercitare il diritto di recesso, il Cedente dovrà inviare comunicazione scritta alla Cessionaria, prima della scadenza del termine di 14 giorni, nelle modalità di seguito indicate:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante telegramma all'indirizzo: Futuro S.p.A. - Ufficio Qualità Operativa, Via Caldera 21/D, 20153 Milano;
 - mediante posta elettronica all'indirizzo servizio.clienti@futuro.it;
 - mediante fax al numero 02.48244797.
- Se la Cessionaria ha già erogato, il Cedente dovrà restituire alla Cessionaria, entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso:
- il capitale, comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti;
 - l'imposta di bollo applicata al contratto;
 - la somma degli interessi maturati dalla data di erogazione del finanziamento alla data di restituzione, il tutto calcolato sulla base dei valori indicati in questo contratto.

Articolo 10 - Rimborsamento anticipato

Il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e degli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto. Il Cedente può trasmettere richiesta di conteggio estintivo al seguente indirizzo e-mail: servizio.clienti@futuro.it.

In caso di richiesta di rimborso anticipato totale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale residuo;
- gli interessi e gli altri oneri maturati;

- le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto,
- il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di richiesta di rimborso anticipato parziale, la Cessionaria comunica al Cedente:

- l'ammontare del capitale da rimborsare, nella misura richiesta dal Cedente;
 - gli interessi e gli altri oneri maturati;
 - le eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti;
 - il compenso previsto nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - il debito residuo;
 - le modalità di rimborso del debito residuo
- il tutto con riferimento alla data della prima rata in scadenza (il conteggio reso da Futuro avrà validità fino alla fine del mese successivo a quello della richiesta).

In caso di rimborso anticipato totale o parziale, Futuro provvederà a decurtare dall'ammontare da rimborsare, gli interessi e gli eventuali costi dovuti per la vita residua del contratto ai sensi dell'art. 125-sexies del D.Lgs. n. 385/1993. In tal caso, la decurtazione applicata sarà effettuata in considerazione della durata residua del finanziamento, eseguendo un calcolo - secondo il metodo di riduzione progressiva - in funzione dell'incidenza degli interessi nominali per il periodo di ammortamento non goduto rispetto agli interessi totali del finanziamento (c.d. curva degli interessi). Gli interessi maturati durante l'eventuale periodo di pre-ammortamento contrattualmente pattuito resteranno integralmente a carico del cliente sia nel caso di rimborso anticipato totale che parziale laddove l'estinzione anticipata (totale o parziale) sia eseguita decorso il periodo di pre-ammortamento.

In caso di estinzione anticipata (totale o parziale) eseguita durante il periodo di pre-ammortamento, resteranno a carico del Cliente gli interessi del/degli mesi di pre-ammortamento calcolati con riferimento alla data del conteggio.

Articolo 11 - Ritardo nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti, il Cedente e l'ATC sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, nonché a rimborsare alla Cessionaria, oltre all'importo dovuto e non pagato, gli ulteriori importi indicati nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che costituiscono il frontespizio di questo contratto, a seguito di:

- eventuali interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Cessionaria e/o da enti esterni incaricati dalla Cessionaria;
- eventuali interventi legali.

La Cessionaria ha la facoltà di posticipare la scadenza delle rate scadute e non pagate (accodamento); il costo, a carico del Cedente, per ciascuna rata posticipata è calcolato in base al tasso di interesse indicato in questo contratto.

Articolo 12 - Cessazione del Rapporto di Lavoro/Pensionamento - vincolo TFR/Indennità di Fine Servizio

Il Cedente con la firma di questo modulo:

- al fine di estinguere il finanziamento, vincola irrevocabilmente, a favore della Cessionaria, il TFR ed ogni altro emolumento dovutogli per la cessazione del rapporto di lavoro, così come l'indennità di fine servizio accantonata presso l'INPS e le somme accantonate presso i fondi pensione;
- autorizza la Cessionaria a notificare il contratto, contenente tale vincolo, al fondo di previdenza complementare al quale il Cedente abbia eventualmente contribuito, ovvero all'INPS se il Cedente dipende dalla Pubblica Amministrazione. Il Cedente e l'ATC dovranno comunicare alla Cessionaria ogni variazione disposta, dallo stesso Cedente, per la destinazione del TFR;
- conferisce il mandato irrevocabile all'ATC ed al fondo di previdenza complementare presso il quale dovesse risultare iscritto, ovvero all'INPS, a trattenere il TFR e ogni altra indennità e/o corrispettivo dovutogli a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ed a versare tali somme, sino alla completa estinzione del finanziamento, alla Cessionaria, anche in assenza di espressa richiesta di quest'ultima;
- conferisce irrevocabilmente alla Cessionaria la facoltà di esercitare il diritto di riscatto anticipato nei confronti del fondo di previdenza complementare, nei limiti delle somme dovute per l'estinzione del finanziamento;
- si impegna a non avvalersi, sino all'integrale estinzione del finanziamento, del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR se non su somme eccedenti l'importo del residuo debito al momento della richiesta;
- esclude la possibilità di compensare i propri crediti derivanti dal rapporto di lavoro con eventuali crediti vantati nei suoi confronti dal datore di lavoro, anche se attinenti al rapporto lavorativo e/o a fatti ad esso collegati;
- dichiara di non aver concluso patti di indisponibilità e/o incedibilità di crediti relativi al rapporto di lavoro in essere, oppure - se già conclusi - dichiara di revocarli con decorrenza immediata.

Pertanto il contratto estenderà i propri effetti ad ogni emolumento dovuto al Cedente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ovvero agli emolumenti pensionistici cui avrà eventualmente diritto. Il Cedente autorizza e dispone che l'ente previdenziale erogante la pensione, anche se di natura assicurativa, provveda alle tratte mensili ed al loro versamento in favore della Cessionaria sino alla completa estinzione del finanziamento.

Se le somme di cui sopra non saranno sufficienti ad estinguere il finanziamento o l'ATC o il fondo di previdenza complementare non pagheranno quanto dovuto, il Cedente dovrà corrispondere in un'unica soluzione la somma necessaria all'estinzione del finanziamento, entro 30 giorni dalla richiesta della Cessionaria. Per ogni giorno di ritardo, il Cedente dovrà pagare gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 13 - Facoltà della Cessionaria nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del datore di lavoro

In caso di procedure concorsuali a carico delle ATC, la Cessionaria potrà richiedere alla procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cedente, delle somme dovute al Cedente dall'ATC in procedura, in quanto vincolate all'estinzione del finanziamento. La Cessionaria, in qualità di avente causa del Cedente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cedente firmando questo modulo autorizza e delega irrevocabilmente la Cessionaria ad esercitare tali diritti nei confronti della procedura e del Fondo di Garanzia.

Articolo 14 - Riduzione della Retribuzione/Pensione

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continuerà ad essere effettuata nella misura indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie.

Se la retribuzione/pensione mensile del Cedente subirà una riduzione superiore al terzo, la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio/pensione ridotto.

Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa delle rate di cessazione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto).

Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di diciotto mesi, fermo restando l'obbligo per il Cedente all'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo.

La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento fino al saldo e per un periodo massimo di diciotto mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

In ogni caso, l'ATC sarà tenuta ad effettuare e/o proseguire le tratte sulla retribuzione/pensione mensile del Cedente e ad eseguire i relativi pagamenti a favore della Cessionaria sino alla totale estinzione del finanziamento. Il Cedente sarà comunque tenuto a corrispondere direttamente alla Cessionaria l'intera rata non pagata dall'ATC o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dall'ATC.

In caso di ritardato pagamento saranno dovuti gli interessi di mora indicati all'articolo 11.

Articolo 15 - Cambiamento di datore di lavoro

Se il Cedente cambierà il proprio datore di lavoro, dovrà comunicare il trasferimento alla Cessionaria e il contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme dovute dal nuovo datore di lavoro al Cedente.

Il Cedente con la firma di questo modulo autorizza la Cessionaria a notificare al nuovo datore di lavoro ed all'eventuale fondo di previdenza complementare il contratto e l'importo aggiornato del finanziamento (comprensivo delle eventuali spese e degli interessi di mora indicati all'articolo 11).

Il nuovo datore di lavoro dovrà prelevare mensilmente dalla retribuzione del Cedente la rata mensile indicata nel Prospetto delle Condizioni Finanziarie fino a totale estinzione del finanziamento. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, si applica quanto previsto al precedente art. 12.

Articolo 16 - Decadenza del beneficio del termine e risoluzione del Contratto

La Cessionaria, anche in presenza del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5, potrà comunicare al Cedente la decadenza del beneficio del termine e/o la risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 1186 del codice civile, nei seguenti casi:

- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della cessione "pro-solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC;
- mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione del contratto di assicurazione indicato all'articolo 5;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate;
- variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cedente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di finanziamento.

A seguito della decadenza dal beneficio del termine o della risoluzione del contratto per i motivi sopra elencati, il Cedente dovrà versare alla Cessionaria in un'unica soluzione:

- le rate scadute e non pagate;
- gli interessi maturati relativi alle rate scadute e non pagate;
- gli interessi di mora calcolati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata nella misura indicata nelle

CESSIONE DEL QUINTO STIPENDIO/PENSIONE

CONDIZIONI GENERALI

- “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
- il capitale residuo;
 - a titolo di penale, il compenso previsto nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto;
 - gli importi per eventuali interventi di recupero stragiudiziale;
 - gli importi per eventuali interventi legali.

Nel caso in cui, relativamente al rapporto contrattuale già in essere, non sia possibile per Futuro rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla normativa applicabile in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui, tra l'altro, al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato), il contratto si intenderà risolto con le conseguenze disciplinate dal presente articolo. In presenza di eventuali fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di spettanza del Cliente, Futuro provvederà alla relativa restituzione liquidandone l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal Cliente stesso.

Articolo 17 - Cessione del contratto

La Cessionaria potrà cedere il contratto o i diritti derivanti dal contratto, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta al Cedente secondo quanto previsto dalla normativa applicabile in materia.

In caso di cessione del credito o del contratto di credito, il Cliente può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione.

Il Cedente non potrà in nessun caso cedere il contratto né i diritti anche parziali derivanti dal contratto medesimo.

Articolo 18 - Assistenza alla clientela

Il Cedente può ottenere chiarimenti adeguati e personalizzati sulle caratteristiche del finanziamento, sulla documentazione ricevuta e sugli obblighi derivanti dal contratto, prima della conclusione e per 14 giorni dopo la conclusione, contattando la Cessionaria al seguente numero 800 313640.

Il Cedente, per valutare se il contratto proposto è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, può utilizzare anche un apposito strumento di autovalutazione e simulazione denominato Monitorata, messo a disposizione da Assofin - l'associazione che riunisce i principali operatori finanziari che operano nel comparto del credito ai consumatori e di cui Futuro fa parte - disponibile sul sito internet www.monitorata.it.

Articolo 19 - Legge applicabile

A questo contratto, redatto in lingua italiana, si applica la Legge e la giurisdizione italiana.

Articolo 20 - Reclami

Il Cedente può presentare reclami in forma scritta per contestare alla Cessionaria un suo inadempimento od omissione, ai seguenti recapiti:

per lettera: Ufficio Reclami, Via Caldera 21/D, 20153 Milano; fax 02.48244794;
 e-mail: reclami@pec.futuro.it; pec: reclami@pec.futuro.it;

La Cessionaria dovrà rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Il Cedente ha anche diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Articolo 21 - Ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario

Il Cedente, in caso di mancata risposta entro 30 giorni al reclamo inoltrato o di insoddisfazione in relazione al riscontro ricevuto, prima di rivolgersi al giudice può presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere informazioni presso le filiali della Banca d'Italia o alla Cessionaria, anche consultando il sito www.futuro.it.

Articolo 22 - Mediazione

In caso di controversie, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, è obbligatorio esperimento di conciliazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

A tal fine, l'organismo di mediazione prescelto è il Conciliatore Bancario Finanziario.

Tuttavia, anche successivamente alla sottoscrizione del contratto, è possibile per le parti concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il Cedente, in ogni caso, potrà anche ricorrere all'Arbitro Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal precedente articolo e nel rispetto della relativa disciplina.

Articolo 23 - Come comunicare con Futuro

Tutte le comunicazioni relative a questo contratto si intenderanno validamente effettuate dalla Cessionaria presso il domicilio indicato dal Cedente nel contratto.

Se il Cedente non comunica per iscritto alla Cessionaria le eventuali variazioni intervenute ai dati precedentemente forniti, tutte le comunicazioni effettuate dalla Cessionaria all'ultimo domicilio noto del Cedente si intenderanno pienamente valide e liberatorie.

Ove non escluso dal contratto o dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, le comunicazioni della Cessionaria possono essere effettuate mediante informativa pubblicata sul Sito Internet della Cessionaria o trasmesse al Cedente tramite tecniche di comunicazione a distanza, anche, a titolo esemplificativo, ai fini del preavviso di imminente segnalazione, nelle banche dati, delle informazioni relative al ritardo nei pagamenti (ivi compreso telegramma, fax, e-mail, SMS, contatto telefonico registrato o altri servizi di messaggistica), ovvero reso disponibili all'interno dell'Area Clienti del Sito Internet (home banking o analogo servizio).

Il domicilio della Cessionaria è stabilito presso la propria Sede in via Caldera, 21/D, 20153 Milano.

Nelle comunicazioni inviate alla Cessionaria, il Cedente dovrà aver cura di apporre la propria firma leggibile e di indicare:

- i propri dati anagrafici;
- il proprio indirizzo;
- un recapito telefonico.

Ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 4, del T.U.B. Futuro fornisce periodicamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. La comunicazione è effettuata almeno una volta l'anno ed è volta ad assicurare che il Cliente abbia un quadro aggiornato dell'andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo. Il contratto stabilisce le modalità di invio delle comunicazioni periodiche di trasparenza e indica i costi connessi alle diverse tecniche utilizzate. Le modalità a disposizione della clientela includono sempre la forma cartacea e quella elettronica; esse consistono, in ogni caso, in supporti durevoli. In ogni momento del rapporto il Cliente ha il diritto di cambiare la modalità di comunicazione utilizzata, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. L'offerta può prevedere la sola forma elettronica quando il contratto sia concluso con Clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica. Le comunicazioni periodiche di trasparenza sono gratuite per il cliente se trasmesse con strumenti telematici.

Articolo 24 - Portabilità

Il Cedente può esercitare la surrogazione trasferendo il rapporto esistente da Futuro ad altro finanziatore. La facoltà di surrogazione può essere esercitata in ogni momento dal Cedente senza spese, penalità od altri oneri, mediante richiesta scritta da inviare a Futuro (art. 1202 del Codice Civile).

LEGENDA

ATC (Amministrazione Terza Ceduta): il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le trattenute sulla retribuzione/pensione del Cedente ed a versarle alla Cessionaria, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza.

CAPITALE RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale, che non include cioè gli interessi), comprensiva della quota capitale delle eventuali rate scadute e non pagate nonché della quota capitale delle rate non scadute che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

CLIENTE: indica il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della normativa vigente in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; in caso di rapporti o operazioni contestati a più soggetti, si considera a tal fine cliente ciascuno dei contestatari (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato). Indica, altresì, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con l'intermediario (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti).

CODICE CIVILE: il Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

CODICE DEL CONSUMO: il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

COMMISSIONI ACCESSORIE: le eventuali commissioni accessorie dovute per provvigioni alla rete di vendita esterna (agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, intermediari finanziari o banche) a cui si è rivolto il Cedente per:

- ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di proprio interesse, definita con il contratto;
- concorrere all'attività di istruttoria del contratto;
- assistere il Cedente sino all'erogazione del finanziamento.

Le commissioni accessorie riguardano, quindi, lo svolgimento di una serie di concrete attività preliminari e contestuali alla conclusione del contratto e, pertanto, maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto, non producendo effetti sull'intera durata del finanziamento.

CONTRATTI ASSICURATIVI CONNESSI AL FINANZIAMENTO: polizze assicurative obbligatorie stipulate in occasione della sottoscrizione del contratto di finanziamento e relative a coperture di rischi funzionali all'operazione di finanziamento effettuata.

COSTO TOTALE DEL CREDITO: tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese, che il Cedente deve pagare in relazione al contratto e di cui Futuro è a conoscenza, escluse le spese notariali. Include i costi relativi ai servizi accessori, connessi con il contratto di finanziamento, qualora la conclusione da parte del Cedente del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatorio per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.

DEBITO RESIDUO: porzione del prestito (a titolo di capitale e di interessi), comprensiva sia delle rate eventualmente scadute e non pagate che delle rate non scadute, che il Cedente deve ancora versare a Futuro.

DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE: il Cedente decade dal beneficio del termine fissato a suo favore, nei seguenti casi:

- quando sia divenuto insolvente o abbia diminuito per fatto proprio le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso;
- in caso di mancato perfezionamento, inefficacia recesso e/o risoluzione della cessione "pro solvendo" degli emolumenti nei confronti dell'ATC e/o del contratto di assicurazione connesso al finanziamento indicato all'articolo 5 delle Condizioni Generali;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/pensione o assegno mensile o in caso di ritardato versamento di almeno 3 Rate.

DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA: provvedimento della Banca d'Italia del 20 luglio 2009 e successive modifiche. Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.

DURATA DEL FINANZIAMENTO: intervallo temporale che decorre dalla stipula, termina con la scadenza dell'ultima rata del periodo di ammortamento ed è inclusivo dell'eventuale periodo di pre - ammortamento.

EROGAZIONE: atto attraverso cui Futuro versa al Cedente e/o a terzi soggetti da lui indicati, l'importo concesso in prestito.

ESECUTORE: indica il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente (di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 come successivamente modificato e integrato).

IMPORTO TOTALE DEL CREDITO: il limite massimo o la somma degli importi messi a disposizione del Cedente in base al contratto.

IMPORTO TOTALE DOVUTO: somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

IMPOSTE: imposta di bollo applicata al contratto, come prevista per legge sostenuta da Futuro interamente all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento.

INSOLVENZA: mancato o ritardato rimborso a Futuro di una o più rate da parte del Cedente e/o dell'ATC.

INTERESSI DI MORA: penale, espressa in termini percentuali e concordata in fase contrattuale, corrisposta dal Cedente e/o dall'ATC a Futuro in caso di insolvenza da parte del Cedente e/o dell'ATC.

PENALE PER RIMBORSO ANTICIPATO: spesa aggiuntiva chiesta al Cedente per il rimborso anticipato del prestito, corrispondente ad una percentuale che non può superare la misura massima prevista dalla legge in vigore al momento dell'estinzione.

PEPs (Persone Politicamente Esposte): indica le persone fisiche, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, individuati sulla base dei criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

PERIODO DI AMMORTAMENTO: periodo temporale, di durata variabile, durante il quale è previsto il rimborso delle rate mensili stabilite contrattualmente, comprensive di interessi e quota capitale. Ha inizio 30 giorni prima della scadenza della prima rata e termina alla scadenza dell'ultima rata.

PERIODO DI PRE - AMMORTAMENTO: eventuale periodo temporale, di durata variabile, che precede il periodo di ammortamento e che può prevedere il maturare di soli interessi.

PIANO DI AMMORTAMENTO "ALLA FRANCESE": piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola.

PRESTITO PERSONALE RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO: finanziamento non finalizzato, di importo prefissato, che prevede il pagamento di un tasso di interesse fisso e rimborsabile secondo un piano di ammortamento a rate costanti; non prevede la fornitura di garanzie reali ed è rimborsabile mediante cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione del Cedente, secondo quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e relativo regolamento esecutivo D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché dagli articoli 1260 e seguenti del codice civile.

QUOTA CAPITALE: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la restituzione del capitale preso in prestito.

QUOTA INTERESSI: porzione della rata periodica di rimborso che concerne la corresponsione degli interessi maturati sul capitale residuo.

RATA: versamento periodico da corrispondere a Futuro come rimborso del finanziamento ricevuto, comprensivo sia della quota capitale che della quota di interessi maturata.

RIMBORSO ANTICIPATO: diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo.

RISCHIO DI CREDITO: rischio che il Cedente ovvero l'ATC non provveda al pagamento e diventi insolvente nei confronti di Futuro.

SISTEMA DI INFORMAZIONI CREDITIZIE: organizzazione che fornisce alle Società Aderenti (istituti bancari, finanziarie, compagnie assicurative e telefoniche, ecc.) informazioni sulla posizione creditizia dei soggetti censiti (finanziamenti in corso, regolarità dei pagamenti, richieste di finanziamento), riassunte in una scheda nota come "rapporto di credito".

SPESE FISSE CONTRATTUALI: spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Futuro, all'atto del perfezionamento del contratto e senza alcun effetto sull'intera durata del finanziamento, per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione.

TAE (Tasso Annuo Effettivo Globale): costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.

TAN (Tasso Annuo Nominale): tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato da Futuro all'importo totale del credito, alle commissioni accessorie, alle spese fisse contrattuali e alle imposte. Viene utilizzato per calcolare, a partire dall'ammontare finanziato e dalla durata del prestito, la quota interesse che il Cedente dovrà corrispondere a Futuro e che, sommata alla quota capitale, andrà a determinare la rata di rimborso. Nel calcolo del TAN non rientrano oneri accessori e spese.

TEG (Tasso Effettivo Globale): tasso, espresso in percentuale e su base annua, utilizzato per l'individuazione dei tassi soglia ai fini della normativa in materia di usura, che considera tutti gli oneri finanziari, a titolo di commissioni, remunerazioni e spese del contratto con esclusione degli oneri erariali per esplicita disposizione della Banca d'Italia. Il TEG del contratto non può superare il Tasso Soglia pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.

TITOLARE EFFETTIVO: indica la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita, secondo i criteri di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (come successivamente modificato e integrato).

TUB: indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (come successivamente modificato e integrato).

Imposta di Bollo assoluta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/4675/96 del 09/02/96 e successivo ampliamento del 07/05/01

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

INFORMATIVA resa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali

I dati forniti dal Cliente, ovvero dalla persona fisica che agisce per proprio conto o di un'entità finanziata di cui tale soggetto è il legale rappresentante o un procuratore con potere di firma (di seguito anche "l'interessato"), per lo svolgimento dell'istruttoria preliminare, comprensiva di valutazione del merito creditizio e, in caso di accoglimento della richiesta di credito, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale (di seguito congiuntamente "dati personali") vengono trattati da Futuro S.p.A. (di seguito, "Futuro"), con sede in Via Caldera, 21 - 20153 Milano, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, "Regolamento o GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione di dati personali. L'interessato è informato e accetta l'autonomia di valutazione, da parte di Futuro, sull'esito della richiesta, in applicazione di criteri di valutazione del merito creditizio e di prevenzione del sovraindebitamento, ispirati a principi di sana e prudente gestione.

I dati personali in possesso di Futuro sono raccolti di norma direttamente presso l'interessato e occasionalmente possono provenire da terzi (ad es. per rapporti contrattuali con Società del Gruppo bancario di appartenenza di Futuro, operazioni disposte a credito o debito della clientela o da altri soggetti oppure nell'ipotesi in cui il Titolare acquisisca dati da società esterne a fini commerciali, per ricerche di mercato, offerte dirette di prodotti o servizi).

- 1. Titolare del trattamento**
Il Titolare del trattamento è Futuro S.p.A. Con sede in Via Caldera, 21 - 20153, Milano, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*.
- 2. Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer)**
Futuro ha nominato il "responsabile della protezione dei dati" previsto dal Regolamento (c.d. DPO). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento stesso può contattare il DPO ai seguenti indirizzi email:
- dpo@mediobanca.com;
- dpo@mediobanca.com;
- dpo@mediobanca.com.
- 3. Finalità del trattamento e natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati personali**
I dati personali, vengono trattati da Futuro per le seguenti finalità:

a) adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, dalla normativa comunitaria (es. legge anticicliaggio, istruzioni di vigilanza per le banche che impongono ai gruppi bancari la gestione accentrata e il controllo di tutti i rischi del gruppo a livello consolidato e riguardo al rischio di credito prevedono l'adozione di una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; disposizioni sull'adesione degli intermediari finanziari ad un sistema pubblico di prevenzione delle frodi connesse al furto dell'identità; il Titolare informa la clientela interessata che i dati personali trattati possono essere oggetto di comunicazione ad altri Titolari del trattamento nell'ambito del medesimo Gruppo bancario; disposizioni di vigilanza informativa con obblighi di segnalazione alla Centrale dei Rischi, adempimenti relativi al sistema informativo sull'indebitamento della clientela, valutazione del merito creditizio sulla base di informazioni adeguate, e banche dati pertinenti). Svolgimento dell'istruttoria della richiesta di finanziamento e delle coperture assicurative previste dal D.P.R. 180/1950 - sulla vita del debitore e contro il rischio di impiego, a garanzia dell'importo totale dovuto e di durata pari a quella del finanziamento - di cui Futuro sarà contraente e beneficiaria; apertura e gestione del sinistro assicurativo relativo alla polizza a garanzia del finanziamento; esecuzione delle attività necessarie e strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti contrattuali (es. valutazione del merito creditizio e connessa elaborazione statistica, prevenzione delle frodi, anche attraverso strumenti di accertamento dell'identità, prevenzione del sovraindebitamento, tutela e recupero dei crediti, gestione dei rapporti contrattuali, verifica dell'adempimento agli obblighi di informativa precontrattuale e contrattuale da parte degli addetti autorizzati al trattamento e degli intermediari del credito; verifica del grado di soddisfazione della clientela; cessione del credito). Si ricorda che il conferimento dei dati personali funzionale alla trattativa, alla conclusione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali è obbligatorio e non richiede il consenso dell'interessato. Diversamente occorrerà il consenso dell'interessato qualora vengano trattati dati particolari che lo caratterizzano per appartenenza politica, religiosa, razziale o altra tra quelle indicate nell'art. 9 GDPR. Il conferimento dei dati personali per queste finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati per queste finalità, potrebbe comportare l'impossibilità di dare seguito alla richiesta dell'interessato e rendere non esercitabile né garantito il diritto dell'interessato derivante dal contratto. Per il perseguimento di dette finalità contrattuali, i dati personali possono essere comunicati a società appartenenti al Gruppo Mediobanca e da queste ultime acquisiti, sempre e solo secondo il principio di essenzialità e minimalità del trattamento (Prov. Garante n. 192 del maggio 2011).

b) ricerche di mercato, attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro, nonché di Società appartenenti al Gruppo Mediobanca, alle quali i dati personali potrebbero essere comunicati e la cui identità è conoscibile presso la sede di Futuro, anche sulla base di valutazioni di adeguatezza volte a prevenire il sovraindebitamento e verificando la coerenza dei prodotti offerti, in adempimento alle disposizioni di vigilanza. Le comunicazioni commerciali e promozionali potranno essere veicolate mediante strumenti tradizionali (posta cartacea) e anche mediante l'uso di tecniche di comunicazione a distanza, quali telefono, anche senza operatore, posta elettronica, mms, applicazioni informatiche (APP), area riservata, sms, altri servizi di messaggistica, fax, motori di ricerca, siti web, piattaforme web, ovvero attraverso social network. In adempimento delle disposizioni di vigilanza sono utilizzati strumenti anche informatici per verificare la coerenza dei prodotti allo stesso offerto. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso dell'interessato. In caso di rifiuto non ci saranno conseguenze per le eventuali richieste e i rapporti esistenti dell'interessato.

c) trasmissione dei dati personali a Società terze, esterne al Gruppo, per consentire, anche mediante l'accesso a banche dati esterne, la predisposizione e l'invio di preventivi personalizzati nonché l'invio di materiali promozionali relativi ai prodotti da queste ultime offerti. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso dell'interessato. In caso di rifiuto non ci saranno conseguenze per le eventuali richieste e i rapporti esistenti dell'interessato.

d) svolgimento di attività di profilazione (mediante sistemi tecnologici automatizzati gestiti con procedure di sicurezza a garanzia della riservatezza dei dati) consistenti nell'individuazione di preferenze, gusti, abitudini, necessità e scelte di consumo volte alla definizione del profilo dell'interessato al fine di migliorare i prodotti o servizi offerti e soddisfare le esigenze dell'interessato medesimo, nonché grazie alle quali effettuare, in relazione allo specifico consenso, comunicazioni a carattere promozionale, pubblicitario o commerciale personalizzate, da parte dei soggetti sopra indicati e con i mezzi precedentemente indicati. Il conferimento dei dati per questa finalità è facoltativo e il trattamento richiede il consenso dell'interessato. In caso di rifiuto non ci saranno conseguenze per le eventuali richieste e i rapporti esistenti dell'interessato.

4. Base Giuridica
La base giuridica è costituita:
per il trattamento di cui al punto a) dall'obbligo di legge, dall'esecuzione del contratto e dal consenso espresso;
per il trattamento di cui ai punti b), c) e d) dal consenso espresso.
Laddove il trattamento sia necessario per il perseguimento del legittimo interesse di Futuro o di terzi, esso potrà essere svolto a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato.

- 5. Categorie di dati personali e fonte dei dati.**
Futuro tratta i dati personali forniti liberamente dall'interessato o raccolti presso terzi quali, a titolo meramente esemplificativo:
 - a. dati identificativi** (es. nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, nazionalità, codice fiscale, sesso, indirizzo IP qualora usufruisce dei servizi per via telematica);
 - b. dati relativi all'immagine dell'interessato** (es. foto su carta d'identità) al fine di accertare manualmente per scopi antifrode l'identità tra il soggetto che richiede la stipula del Contratto (come di seguito definito) e quella indicata sul documento d'identità fornito e ottenuti consultando le banche dati istituite per valutare il rischio creditizio e di frodi ed eventuali registrazioni vocali;
 - c. Informazioni di contatto** (indirizzo di domicilio e residenza, indirizzo email e/o PEC, numero telefonico);
 - d. Situazione familiare** (es. stato civile, numero dei figli);
 - e. dati relativi alla formazione e occupazione** (es. livello di formazione, impiego, nome del datore di lavoro, retribuzione);
 - f. informazioni finanziarie e dati transazionali;**
 - g. dati relativi alla situazione fiscale;**
 - h. dati relativi alle preferenze dell'interessato;**
 - i. dati relativi all'utilizzo dei prodotti e servizi di Futuro o del Gruppo Mediobanca;**
 - j. dati forniti per interazioni con il Gruppo Mediobanca:** presso succursali (rapporti di contatto), sui siti internet, le app, pagine di social media, registrazioni telefoniche;
 - k. Categorie particolari di dati:**
per le finalità funzionali allo svolgimento dell'istruttoria preliminare comprensiva di valutazione del merito creditizio, di una richiesta di finanziamento, Futuro può raccogliere e trattare categorie particolari di dati personali (art. 9 Regolamento) che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
I dati, non appartenenti alle categorie particolari, potrebbero essere forniti e/o raccolti da e/o presso Terzi, in caso ad esempio di:

- pubblicazioni/database messi disposizione dalle Autorità e fonti pubbliche;
- società alle quali l'interessato ha fornito il consenso per la comunicazione dei dati;
- soggetti terzi quali Sistemi di informazioni Creditizie o Sistemi di prevenzione delle frodi o intermediari di dati in conformità con la normativa vigente;
- Siti web, pagine di social media contenenti informazioni rese pubbliche dall'interessato.

Qualora i dati provengano da terzi Futuro fornisce all'interessato le informazioni di cui all'art. 14 comma 1 e 2 del GDPR salvo esse siano già conosciute dall'interessato (art. 14 comma 5 lettera a).

6. Modalità del trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali, che possono essere raccolti anche attraverso specifiche dichiarazioni, formati online o questionari (ivi compreso il trattamento dei dati particolari in relazione alla copertura obbligatoria per la concessione del finanziamento), avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, e consiste in elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri predefiniti, trasmissione e comunicazione, con esclusione della diffusione, dei dati ai soggetti terzi sotto indicati e in ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche mediante trattamenti continuativi. Inoltre i dati personali trattati in modo automatizzato possono essere alla base di verifiche e decisioni per l'accesso ai servizi richiesti, tra cui, a titolo esemplificativo, l'acquisizione del credito. Tali processi laddove utilizzati (per determinate categorie di finanziamenti e/o classi di importo richiesto) sono obbligatorii per la conclusione del contratto. I criteri adottati per tali valutazioni tengono conto dei dati personali forniti, di quelli eventualmente in possesso di Futuro e di quelli raccolti attraverso terzi tra cui i Sistemi di Informazioni Creditizie. Il Titolare dà atto di avere adottato idonee procedure e misure connesse al trattamento automatizzato a garanzia e tutela dell'interessato che può esercitare i suoi diritti mediante comunicazione scritta da inviarsi a: servizio_clienti@futuro.it

7. Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati personali
Ogni informazione resa a soggetti terzi è improntata ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti dell'interessato e connessa finalità specifiche nonché alle singole basi giuridiche già indicate. I dati personali possono essere comunicati da Futuro ai seguenti soggetti, anche esteri, che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento o responsabili del trattamento:
- per obblighi di legge, di regolamenti e normativa comunitaria ovvero per le attività connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Debitore terzo ceduto (ovvero il datore di lavoro dell'interessato e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) obbligato ad eseguire le tratte tenute sulla retribuzione/pensione dell'interessato in relazione al finanziamento ed a versarle al Titolare, nonché vincolato, nell'ipotesi di cessione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere all'interessato una retribuzione, una somma a tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza); Sistemi di Informazioni Creditizie (per il trattamento effettuato da tali enti si veda la specifica Informativa); soggetti che forniscono informazioni commerciali; società che svolgono servizi di pagamento; società che gestiscono circuiti internazionali di servizi di pagamento; soggetti privati e pubblici dai quali i dati possono essere conosciuti (anche per la prevenzione delle frodi).
In particolare, Futuro: i) partecipa al Sistema pubblico di prevenzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e conseguentemente accede all'archivio centrale informatizzato gestito dalla CONSAP, al fine di consultare/comunicare i dati di cui all'art. 30-ter, commi 7 e 7-bis del D.lgs. 141/2010 il può comunicare/consultare banche dati gestite da soggetti privati ai fini dell'accertamento dell'identità dei clienti); UIF (Unità di Informazione Finanziaria); e intermediari finanziari appartenenti al Gruppo Mediobanca, in base a quanto disposto dalla normativa anticicliaggio (cfr. articolo 39, co. 3 del Decreto Legislativo n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni), che prevede la possibilità di procedere alla comunicazione dei dati personali relativi alle segnalazioni considerate sospette tra gli intermediari finanziari facenti parte del medesimo Gruppo; Autorità di Vigilanza; Centrale dei Rischi; società del Gruppo Mediobanca anche per l'adozione di una base informativa comune che consenta a tutte le società appartenenti al Gruppo di conoscere l'esposizione dei clienti nei confronti del Gruppo nonché le valutazioni inerenti alle posizioni dei soggetti affidati; imprese di assicurazioni; rivenditori convenzionati; società di recupero crediti; outsourcing; associazioni di categoria; agenti; mediatori; promotori; agenzie o filiali; società di factoring; banche; intermediari finanziari e intermediari del credito, ai quali, tra l'altro, può essere ceduto il credito; soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;

- per attività commerciali e promozionali relative a prodotti e servizi di Futuro, di Società appartenenti al Gruppo Mediobanca, di Società terze, nel caso abbia espresso lo specifico consenso:
società del Gruppo Mediobanca; Società terze che potrebbero consultare banche dati esterne ai fini dell'individuazione dei prodotti e servizi da promuovere; intermediari del credito; società che svolgono attività di spedizione; outsourcing; società che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing; agenzie pubblicitarie; associazioni di categoria.
I dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, Scudo UE-USA e le Clausole Contrattuali Tipo di Protezione).
I nominativi dei soggetti appartenenti alle suddette categorie, che possono essere situati anche all'estero, sono riportati in un elenco aggiornato disponibile presso la sede di Futuro.

8. Responsabili e addetti autorizzati al trattamento
Per il trattamento dei dati Futuro si avvale di dipendenti e collaboratori delle unità preposte alle relative attività autorizzate al trattamento.
Essi operano sotto il controllo operativo e gestionale del Titolare stesso con cui hanno contatto diretto per assumere le Direttive in relazione alle procedure interne e ai casi concreti di tutela della riservatezza dei dati personali che si presentano.
Diversamente, per altre attività che necessitano servizi esterni professionali (es. servizi informatici; attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza; servizi di registrazione tramite scansione, fotoproduzione e archiviazione della documentazione; servizi amministrativi) Futuro si avvale di soggetti terzi designati responsabili del trattamento (fra i quali: Compass Banca S.p.A., Via Caldera, 21 - 20153 Milano, cui sono affidate alcune attività operative e di supporto gestionale ed organizzativo e M.I.S S.p.A., via Siusi, 7, 20132 Milano, alla quale sono affidate le attività di gestione del sistema informativo aziendale e del centro stampa).
L'elenco aggiornato e completo di tutti i responsabili del trattamento può essere richiesto presso la sede di Futuro o consultabile dal sito www.futuro.it.

9. Data retention (periodo di conservazione)
Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:
- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente o per tutelare l'interesse legittimo del Titolare, così come descritto nelle finalità sopraindicate, per finalità statistiche interne ai fini dei calcoli tecnici relativi alla sostenibilità dei finanziamenti e dei tassi applicabili e da applicare in ottemperanza alle valutazioni svolte da parte di Futuro; in questi casi, la conservazione potrà avvenire con forme e strumenti di pseudonimizzazione e anonimizzazione previsti dalla legge.
- l'esistenza di specifici obblighi normativi (i.e. normativa codicistica, normativa in materia di anticicliaggio, normativa fiscale, ecc.) o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

In ogni caso per tutte le finalità di trattamento indicate saranno rispettati i termini di conservazione previsti dalla normativa, salvo il caso in cui non siano intervenute cause di interruzione (es. causa, reclamo in corso) e salvo che la legge pro-tempore vigente non fissi termini diversi.

10. Trasferimento di dati personali extra - UE
I dati personali, in conformità a quanto precede e per le finalità indicate, possono essere trasferiti in Paesi extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE sarà regolato in conformità a quanto previsto dal Capo V del Regolamento e autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea. Saranno quindi adottate tutte le cautele necessarie al fine di garantire la più totale protezione dei dati basando tale trasferimento: a) su decisioni di adeguatezza dei Paesi terzi destinatari espressi dalla Commissione europea; b) su garanzie adeguate espresse dal soggetto terzo destinatario ai sensi dell'art. 46 del Regolamento; c) sull'adozione di norme vincolanti d'impresa.

11. Diritti dell'interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto, in qualunque momento, di ottenere da Compass Banca S.p.A., quale Responsabile del trattamento incaricato del riscontro, la conferma dell'esistenza dei dati, di un loro trattamento, il contenuto l'origine, l'esattezza (chiedendone, se del caso, l'integrazione o l'aggiornamento o la rettifica (artt. 15 e 16 del Regolamento) tramite accesso agli stessi.
Essi possono chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, revocare il consenso, chiedere la portabilità dei dati, proporre reclamo all'autorità di controllo e opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del Regolamento).
Il Responsabile del trattamento incaricato del riscontro provvederà, anche tramite apposite strutture designate, a prendere in carico la richiesta e a fornire, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal ricevimento della stessa, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla richiesta.
L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti a lui attribuiti anche inviando una raccomandata a.r. al Responsabile del trattamento incaricato del riscontro Compass Banca S.p.A. con sede in Via Caldera, 21 - 20153, Milano ovvero una comunicazione scritta a: info@compass.it. Futuro adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

Imposta di Bollo assolta in modo virtuale su originale aut. dir. gen. entrate Lombardia sez. staccata Milano n. 3/1675196 del 09/02/196 e successivo ampliamento del 07/01/2019

Modulo CQ002 Futuro (07/20) - SIC 03/20

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA

COME UTILIZZIAMO I SUOI DATI

La presente informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) è resa anche per conto dei sistemi di informazioni creditizie

Gentile Cliente, in qualità di titolare del trattamento, La informiamo che per dare seguito alla sua richiesta, utilizziamo alcuni dati che La riguardano. Si tratta di informazioni che Lei stesso ci fornisce o che otteniamo consultando alcune banche dati.

Tali banche dati (Sistema di Informazioni Creditizie o SIC) contenenti informazioni circa gli interessati sono consultate per valutare, assumere o gestire un rischio di credito nel contesto della complessiva analisi del merito creditizio, per valutare la situazione dei pagamenti e sono gestite da privati e partecipate da soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC.

Queste informazioni saranno conservate presso di noi; alcune delle informazioni che Lei stesso ci fornisce, assieme alle informazioni originate dal comportamento nei pagamenti riguardo al rapporto che si andrà ad instaurare potranno essere comunicate periodicamente ai SIC (1).

Ciò significa che i soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate, a cui Lei chiederà l'instaurazione di un rapporto potranno sapere se Lei ha presentato a noi una richiesta e se i pagamenti sono regolari.

Il trattamento e la comunicazione dei Suoi dati è un requisito necessario per la conclusione del contratto. Senza questi dati potremmo non essere in condizione di dar seguito alla sua richiesta.

La conservazione di queste informazioni da parte delle banche dati viene effettuato sulla base del legittimo interesse del titolare del trattamento a consultare i SIC.

Trattamento effettuato dalla nostra Società

I Suoi dati verranno da noi trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dal GDPR (fra cui le norme vincolanti d'impresa, lo Scudo UE-USA e le Clausole Contrattuali Tipo di Protezione). Il trattamento è effettuato secondo le modalità indicate nell'informativa resa ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

Secondo i termini, le modalità e nei limiti di applicabilità stabiliti dalla normativa vigente, Lei ha diritto di conoscere i Suoi dati e di esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (rettifica, aggiornamento, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione ecc.).

Lei potrà proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it), nonché ricorrere agli altri mezzi di tutela previsti dalla normativa applicabile.

Conserviamo i Suoi dati presso la nostra società per il tempo necessario per gestire il Suo rapporto contrattuale e per adempiere ad obblighi di legge (ad esempio per quanto previsto dall'articolo 2220 del codice civile in materia di conservazione delle scritture contabili).

Per ogni richiesta riguardante i Suoi dati, utilizzi nel Suo interesse il fac-simile presente sul sito www.garanteprivacy.it inoltrandolo alla nostra società:

PARTECIPANTE: **Futuro S.p.A.**
 RECAPITI UTILI: **Sede Legale e Direzione Generale: via Caldera n. 21/D - 20153 Milano;**
Telefono 02.48244700; Fax 02.48244792; servizio.clienti@futuro.it

e/o alle società sotto indicate, con cui potremo comunicare i Suoi dati:

CRIF S.p.A., Experian Italia S.p.A., CTC – Consorzio per la Tutela del Credito.

I Suoi dati potranno essere utilizzati nel processo decisionale automatizzato di una richiesta nel caso in cui tale decisione sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione del Suo contratto con noi.

Tali processi, laddove utilizzati (per determinate categorie di finanziamenti e/o classi di importo richiesto), sono necessari per la conclusione del contratto. I criteri adottati per tali valutazioni tengono conto dei dati personali forniti, di quelli eventualmente in possesso di Futuro S.p.A. e di quelli raccolti attraverso i Sistemi di Informazioni Creditizie.

Le comunichiamo inoltre che il nostro Responsabile della protezione dei dati è contattabile ai seguenti indirizzi:

- dpo.mediobanca@mediobanca.com;
 - dpomedioabanca@pec.mediobanca.com.

Trattamento effettuato dal Gestore dei SIC

Al fine di meglio valutare il rischio di credito nel contesto della complessiva analisi del merito creditizio, nonché la situazione dei pagamenti, potremo comunicare alcuni dati (dati anagrafici, anche della persona eventualmente coobbligata, tipologia del contratto, importo del credito, modalità di rimborso) ai Sistemi di Informazioni Creditizie, i quali sono regolati dal relativo Codice di condotta (Provvedimento n. 163 del 12 settembre 2019; sito web www.garanteprivacy.it) e che rivestono la qualifica di autonomo titolare del trattamento. I dati sono resi accessibili anche ai diversi soggetti privati appartenenti alle categorie che troverà nelle informative fornite dai gestori dei SIC, disponibili attraverso i canali di seguito elencati.

I dati che La riguardano sono aggiornati periodicamente con informazioni acquisite nel corso del rapporto (andamento dei pagamenti, esposizione debitoria residuale, stato del rapporto).

Nell'ambito dei SIC, i Suoi dati saranno trattati secondo modalità di organizzazione, raffronto ed elaborazione strettamente indispensabili per perseguire le finalità sopra descritte, e in particolare per estrarre in maniera univoca dal sistema di informazioni creditizie le informazioni a lei ascritte. Tali elaborazioni verranno effettuate attraverso strumenti informatici, telematici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

I Suoi dati potrebbero essere oggetto di particolari elaborazioni statistiche al fine di attribuirle un giudizio sintetico o un punteggio sul Suo grado di affidabilità e solvibilità (cd. credit scoring), tenendo conto delle seguenti principali tipologie di fattori: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere o estinti, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti. Alcune informazioni aggiuntive possono esserle fornite in caso di mancato accoglimento di una richiesta di credito. I sistemi di informazioni creditizie cui noi aderiamo sono gestiti da:

- ESTREMI IDENTIFICATIVI:** CRIF S.p.A. / **DATI DI CONTATTO:** sede legale in Bologna, Ufficio relazioni con il Pubblico: Via Zanardi, 41, 40131 Bologna, Fax: 051 6458940, Tel: 0516458900, sito internet: www.consumatori.crif.com / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tali tempi sono indicati nella tabella sotto riportata / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** SI / **ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO:** NO.
- ESTREMI IDENTIFICATIVI:** Experian Italia S.p.A., / **DATI DI CONTATTO:** sede legale in Roma, Piazza dell'Indipendenza, 11B 00185 Roma; Recapiti utili: Servizio Tutela Consumatori (responsabile interno per i riscontri agli interessati), Piazza dell'Indipendenza, 11B 00185 Roma - Fax: 199.101.850, Tel: 199.183.538, sito internet: www.experian.it (Area Consumatori) / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tali tempi sono quelli indicati nella tabella sotto riportata / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** SI / **ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO:** NO / **ALTRO:** Il trattamento dei dati personali è effettuato da Experian Italia S.p.A., anche con dati provenienti da fonti accessibili al pubblico, per finalità correlate alla tutela del credito nel contesto della complessiva analisi del merito creditizio, alla valutazione della situazione dei pagamenti e della situazione finanziaria, nonché volte a verificare la qualità dei dati e prevenire artifici e raggiri (anche nell'ambito del D.Lgs. n. 141/2010 e del DM n. 95/2014 e successive modifiche ed integrazioni). I dati sono conservati nel Regno Unito (dove è ubicato il server principale), e, per le indicate finalità, possono essere oggetto di operazioni di trattamento all'interno dello Spazio Economico Europeo-SEE, da parte di società del gruppo Experian e da altri soggetti che si trovano o utilizzano data center in Paesi non facenti parte dello SEE solo in presenza delle garanzie previste dalla normativa applicabile (decisione di adeguatezza della Commissione Europea, norme vincolanti d'impresa, clausole tipo UE, EU-U.S. Privacy Shield Framework, ecc.).
 L'informativa completa e aggiornata, e le informazioni sui responsabili, sono disponibili sul sito www.experian.it.
- ESTREMI IDENTIFICATIVI:** CTC – Consorzio per la Tutela del Credito / **DATI DI CONTATTO:** Corso Italia 17, 20122 Milano, tel. 0266710235-29, fax 0267479250, www.ctconline.it / **TIPO DI SISTEMA:** positivo e negativo / **TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI:** tali tempi sono quelli indicati nella tabella sotto riportata / **USO DI SISTEMI AUTOMATIZZATI DI CREDIT SCORING:** SI / **ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO:** NO.

Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Si rivolga alla nostra società inviando una comunicazione scritta a: servizio.clienti@futuro.it per il riscontro alle istanze di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento n. 679/2016, oppure ai gestori dei SIC, ai recapiti sopra indicati.

Allo stesso modo può richiedere la correzione, l'aggiornamento o l'integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi legittimi da evidenziare nella richiesta (artt. da 15 a 22 del Regolamento UE escluso art. 20).

Tempi di conservazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie:

Richieste di finanziamento comunicate dai partecipanti	180 giorni dalla presentazione delle richieste medesime, qualora l'istruttoria lo richieda, o 90 giorni dalla notizia al SIC di aggiornamento con l'esito di rifiuto della richiesta o di rinuncia della stessa
Ritardi di pagamento non superiori a due rate o due mesi poi regolarizzati	12 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti
Ritardi di pagamento superiori a due rate o due mesi poi regolarizzati	24 mesi dalla data di registrazione dei dati relativi alla regolarizzazione, sempre che in tale intervallo di tempo non siano registrati dati di ulteriori ritardi o inadempimenti
Dati negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti, sofferenze) non successivamente regolarizzati	36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, e comunque, anche in quest'ultimo caso, al massimo fino a 60 mesi dalla data di scadenza del rapporto, quale risulta dal contratto.
Dati positivi di rapporti esauriti con estinzione di ogni obbligazione pecuniaria	60 mesi dalla data di cessazione del rapporto o di scadenza del relativo contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato nel mese successivo a tali date. I dati relativi a rapporti svoltisi positivamente possono essere conservati ulteriormente qualora siano presenti altri rapporti con dati negativi non regolarizzati.

1 Tali dati, nei limiti delle prescrizioni del Garante, appartengono alle seguenti categorie:

a) dati identificativi, anagrafici e sociodemografici: codice fiscale, partita IVA, dati di contatto, documenti di identità, tessera sanitaria, codice iban, dati relativi all'occupazione/professione, al reddito, al sesso, all'età, alla residenza/domicilio, allo stato civile, al nucleo familiare;
 b) dati relativi alla richiesta/rapporto, descrittivi, in particolare, della tipologia di contratto, dell'importo, delle modalità di rimborso/pagamento e dello stato della richiesta o dell'esecuzione del contratto;
 c) dati di tipo contabile, relativi ai pagamenti, al loro andamento periodico, all'esposizione debitoria anche residua e alla sintesi dello stato contabile del rapporto;
 d) dati relativi ad attività di recupero o contenziose, alla cessione del credito o a eccezionali vicende che incidono sulla situazione soggettiva o patrimoniale di imprese, persone giuridiche o altri enti.